

MINISTERO DELLA SANITA'

CIRCOLARE 31 luglio 1998, n. 10

Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa.

(GU n.192 del 19-8-1998)

Vigente al: 19-8-1998

A tutte le amministrazioni comunali
A tutte le comunita' montane
Ai prefetti della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'interno
Al Ministero di grazia e giustizia
Ai commissari di Governo nelle
regioni a statuto ordinario
Al commissario dello Stato nella
regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella
regione Sardegna
Al commissario di Governo nella
regione Friuli-Venezia Giulia
Al presidente della commissione di
coordinamento nella Valle d'Aosta
Ai commissari di Governo nelle
province autonome di Trento e
Bolzano
Agli assessori regionali alla
sanita' delle regioni a statuto
ordinario e speciale
Agli assessori provinciali alla
sanita' di Trento e Bolzano
All'Associazione nazionale comuni
italiani
All'Istituto superiore di sanita'

Pervengono a questo Ministero quesiti circa il trattamento dei resti mortali che si rinvencono in occasione di esumazioni ordinarie ed estumulazioni.

Poiche' la consistenza del fenomeno e' divenuta rilevante si ritiene, con la presente circolare, di fornire indirizzi operativi nelle more di una organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

1. Definizione.

Si definisce "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per salme tumulate, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di corificazione.

2. Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potra':

a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;

b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;

c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Sull'esterno del contenitore dovra' essere riportato nome, cognome,

data di nascita e di morte del defunto esumato.

Per i resti mortali da reinumare e' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

3. Trattamenti consentiti all'estumulazione.

Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:

a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.

b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione. Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente e' stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso e' d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2.

4. Cremazione di cadaveri di persone decedute dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (26 ottobre 1990), precedentemente inumati o tumulati.

E' consentita seguendo le procedure di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

5. Cremazione di resti mortali.

La cremazione di resti mortali e' ammessa quando il decesso sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo secondo quanto stabilito al paragrafo 15 della precedente circolare n. 24 del 24 giugno 1993. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria e il sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio a cremazione), il disinteresse e' da valere come assenso al trattamento stesso.

E' consentita altresì la cremazione di resti mortali di persona deceduta prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purché venga richiesta dal coniuge o, in sua assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

Per la cremazione di resti mortali rinvenuti allo scadere del periodo di ordinaria inumazione (dieci anni nel caso di cui all'art. 82/1 e cinque anni nel caso di cui all'art. 86, commi 2 e 3), non e' necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

6. Cremazione di resti ossei.

La cremazione di resti ossei e' consentita qualora siano

consenzienti i familiari.

La ossa vengono introdotte nel crematorio dentro un contenitore facilmente combustibile, con l'asportazione preventiva della cassetta di zinco.

Per le ossa contenute in ossario comune e' il sindaco a disporre per la cremazione.

7. Tempi ordinari di inumazione di cadaveri.

Si richiama l'attenzione dei sindaci, cui compete l'ordine e la vigilanza dei cimiteri (art. 51/1) e dei direttori sanitari delle AA.SS.LL, che controllano il funzionamento dei cimiteri e propongono ai sindaci i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio (art. 51/2), sulla opportunita' di verificare nei cimiteri comunali, nei cimiteri particolari, nelle aree concesse a privati ed a enti, che il turno di inumazione di cadaveri sia non inferiore a quello stabilito in via ordinaria a dieci anni, o a quello minimo di cinque anni ricorrendo le condizioni e con le procedure autorizzatorie di cui al comma 3 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

8. Usanze funebri in reparti speciali entro i cimiteri.

Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione e' di dieci anni.

Laddove siano richiesti periodi superiori (talune usanze non prevedono esumazione ordinaria) occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a novantanove anni, rinnovabile.

Per le professioni religiose che lo prevedano espressamente, e' consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre e' d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa, di legno e zinco.

Il Sottosegretario di Stato: Bettoni